

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 903

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **DURAND DE LA PENNE**

Presentata il 2 marzo 1959

Stato giuridico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nessuna distinzione esisteva, per quanto concerne lo stato e gli effetti ad esso connessi, fra sottufficiali in carriera continuativa e sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. «raffermati»: per gli uni e per gli altri la continuità del rapporto d'impiego si concretava attraverso l'istituto delle rafferme. Infatti, sia i sottufficiali sia i graduati e militari di truppa dell'Arma avevano diritto potenziale a pensione, requisito questo che caratterizza il rapporto d'impiego stabile.

Inoltre, in base alla normale prassi amministrativa ed in mancanza di apposite norme legislative, nessuna differenza veniva fatta, agli effetti economici e del rapporto di impiego, fra il personale in carriera continuativa ed i militari, graduati e sottufficiali dell'Arma raffermati; per questi ultimi, inoltre, il diritto potenziale a pensione viene tuttora a consolidarsi con la terza rafferma triennale, dopo la quale rimangono in servizio vincolati con le successive rafferme annuali.

Per di più è da tener presente che i militari di truppa che hanno compiuto la terza rafferma triennale:

a) in base al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, sono, unitamente ai vicebrigadieri e brigadieri, obbligatoriamente

iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con conseguente diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto della cessazione dal servizio per collocamento a riposo, alla stessa stregua dei marescialli, che già beneficiavano di detta indennità;

b) per effetto dell'articolo 84 del testo unico sugli assegni approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sono stati accomunati, come i sottufficiali, agli ufficiali del servizio permanente per quanto riguarda la decorrenza e la cessazione delle competenze.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma raffermati hanno inoltre, di fatto, stato analogo a quello dei sottufficiali in s. p., in quanto come questi:

sono ammessi al matrimonio;

sono passibili delle stesse procedure disciplinari per la retrocessione dal grado e la radiazione dai ruoli dell'Arma;

godono dello stesso trattamento medico-legale in caso di infermità;

sono soggetti a limiti di età per la cessazione dal servizio.

Con l'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (legge 31 luglio 1954, n. 599) i sottufficiali dell'Arma sino al grado di brigadiere (i vicebrigadieri sono stati, invece, esclusi), hanno finalmente ottenuto uno stato giuridico ben delineato e nettamente

differenziato da quello nebuloso ed incerto precedentemente per essi configurato.

Immutata ed addirittura peggiorata risulta, invece, la posizione dei vicebrigadieri e dei militari di truppa raffermati dall'Arma.

Peraltro il problema del personale di truppa a lunga ferma, nell'ambito delle Forze armate tradizionali sussiste, almeno per il momento, solo per l'Arma; l'Aeronautica militare lo ha, com'è noto, risolto da tempo ammettendo in carriera continuativa alcune categorie di personale di truppa.

Sembra, pertanto, sia ormai il momento di provvedere — nel quadro delle provvidenze da adottare a favore del personale militare e sulle quali si è lungamente ed efficacemente intrattenuto anche l'onorevole Vedovato nel suo intervento alla discussione al bilancio della Difesa — anche per i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma adottando nei loro riguardi adeguati provvedimenti, tanto più necessari in quanto si tratta di una categoria di servitori dello Stato, la cui diuturna opera a favore della società non ha bisogno di molte parole.

Sottopongo, pertanto, all'esame degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, con la quale si provvede a:

a) estendere ai vicebrigadieri lo stato giuridico concesso ai sottufficiali dal grado di brigadiere in su (e, quindi, anche l'indennità speciale);

b) ammettere i militari di truppa nel servizio permanente al 12° anno di servizio (quando, cioè, di fatto, gli stessi vengono già considerati, agli effetti giuridico-amministrativi, in tale posizione), applicando loro, opportunamente, le disposizioni previste dalla nuova legge sullo stato, per i sottufficiali in analoga posizione.

I militari di truppa dell'Arma vengono, pertanto, distinti in:

a) *servizio permanente*;

b) *in ferma volontaria o rafferma*;

c) *in congedo* (distinti in appuntati, carabinieri scelti e carabinieri provvisti di pensione ed in appuntati, carabinieri scelti e carabinieri non provvisti di pensione vitalizia);

d) *in congedo assoluto*.

In particolare:

A) *Militari in servizio permanente*:

1°) dovranno far parte di tale categoria: all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento tutti gli appuntati, carabi-

nieri scelti e carabinieri in servizio effettivo, che abbiano ultimato la terza rafferma triennale;

successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, gli appuntati, i carabinieri scelti ed i carabinieri all'atto in cui ultimeranno la terza rafferma triennale;

2°) per i militari in tale posizione vengono previste:

le stesse posizioni contemplate per i sottufficiali in servizio permanente (servizio effettivo; aspettativa; sospensione dall'impiego). L'aspettativa, tuttavia, viene limitata ai soli due casi di prigionia di guerra ed infermità temporanea, con esclusione, quindi, del caso per motivi privati, ritenendosi all'uopo sufficiente la licenza speciale sino a 270 giorni, prevista per le categorie in esame, dal nuovo regolamento unificato per le licenze che è entrato in vigore il 1° ottobre 1958;

le stesse cause di cessazione dal servizio permanente effettivo previste per i sottufficiali in servizio permanente (compreso il passaggio all'impiego civile). I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente di tali categorie rimangono quelli di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1958, n. 292;

il trattamento di pensione (*e di riserva*) con le stesse modalità previste per i sottufficiali in servizio permanente;

la possibilità di cessare in ogni momento dal servizio permanente, a domanda, con diritto a trattamento di quiescenza se hanno compiuto 20 anni di effettivo servizio; senza alcun trattamento se non hanno raggiunto tale limite;

la sospensione dalla cessazione dal servizio permanente, a domanda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, in tempo di guerra;

il passaggio all'impiego civile con le stesse disposizioni attualmente previste per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dalla legge 15 novembre 1952, n. 2379.

B) *Militari in ferma volontaria o in rafferma*.

Dovranno far parte di tale categoria tutti gli appuntati, i carabinieri scelti e carabinieri che, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento, non hanno ultimato ancora la terza rafferma triennale.

Data la particolare natura di rapporto d'impiego a tempo determinato che viene

così a configurarsi, per le categorie di militari in argomento, a simiglianza delle corrispondenti di sottufficiali:

viene prevista la sola sospensione dal servizio per motivi precauzionali;

sono, invece, previste tutte le cause di cessazione dalla ferma volontaria e dalla rafferma previste per i sottufficiali in analoga posizione, meno, naturalmente, quelle per applicazione della legge sull'avanzamento.

C) *Militari in congedo:*

In analogia a quanto previsto dalla legge 2 febbraio 1955, n. 29, sui limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio effettivo, vengono distinti in:

appuntati, carabinieri scelti e carabinieri provvisti di pensione e aventi obbligo di servizio militare sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;

appuntati, carabinieri scelti e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia e aventi obbligo di servizio militare sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 50° anno di età.

Non è stato, pertanto, previsto il passaggio nella riserva dato che, nel caso, non avrebbe valore pratico nemmeno ai fini dell'attribuzione della speciale indennità, che, com'è noto, i sottufficiali provenienti dal servizio permanente continuano a percepire anche dopo la cessazione dalla riserva.

Per i militari di truppa dell'Arma in congedo si applicano tutte le disposizioni previste per l'analoga categoria dei sottufficiali.

D) *Militari in congedo assoluto:*

per i quali si applicano tutte le disposizioni previste per l'analoga categoria dei sottufficiali.

Tralasciamo, pertanto, di fare l'esame particolareggiato dei singoli articoli dato che

la presente proposta non è che un adattamento ai vicebrigadieri, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri delle norme di stato previste per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, norme che, a quattro anni dalla loro approvazione, risultano più che rispondenti allo scopo e costituiscono, anzi, un notevole passo avanti nel campo della legislazione militare.

Si precisa, comunque, che:

il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale (sorgere dello stato giuridico; varie posizioni di stato; anzianità);

il titolo II tratta dei sottufficiali in servizio permanente (posizioni nelle quali può trovarsi il militare in servizio permanente; servizio effettivo, aspettativa, sospensione dell'impiego; cessazione dal servizio permanente);

il titolo III tratta dei sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

il titolo IV tratta dei militari in congedo;

il titolo V tratta dei militari di truppa in congedo assoluto;

il titolo VI tratta dell'impiego civile;

il titolo VII tratta della perdita del grado;

il titolo VIII tratta della disciplina;

il titolo IX contiene le disposizioni transitorie;

il titolo X contiene le disposizioni finali (l'articolo 60, in particolare, prevede il passaggio dei vicebrigadieri in servizio permanente e l'estensione delle relative norme previste dalla legge sullo stato dei sottufficiali 31 luglio 1954, n. 599).

Per quanto riguarda l'onere finanziario, infine, l'articolo 71 precisa che alla relativa spesa sarà fatto fronte nell'esercizio 1959-60 (dal quale comincerà a decorrere tale onere) con i fondi da stanziare nel capitolo, che dovrà essere adeguatamente integrato, corrispondente al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Lo stato degli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

ART. 2.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in:

appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio permanente;

appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma;

appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo;

appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto.

Gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo sono ripartiti in due categorie: appuntati, carabinieri scelti e carabinieri provvisti di pensione e appuntati, carabinieri scelti e carabinieri non provvisti di pensione vitalizia.

ART. 3.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

ART. 4.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza fra pari grado. Essa è determinata dalla data di presentazione alle armi e, a parità di presentazione alle armi, dalla maggiore età; nel caso di pari età, la precedenza è regolata dalla sorte.

ART. 5.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione.

ART. 6.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari. Subisce del pari una detrazione di anzianità il militare di truppa dell'Arma in servizio permanente che sia stato in aspettativa non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

ART. 7.

L'anzianità assoluta del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che dopo aver cessato dal servizio permanente vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni non debba conservarsi al militare, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

TITOLO II.

MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO
PERMANENTE

CAPO I.

Del servizio permanente in generale.

ART. 8.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

ART. 9.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego.

CAPO II.

*Servizio effettivo, aspettativa,
sospensione dall'impiego.*

ART. 10.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi e uffici.

ART. 11.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al militare sono concessi i periodi di licenza ammessi dalle norme in vigore e non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

ART. 12.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il militare può essere trasferito in altra aspettativa per

questa nuova causa, ma la durata complessiva della aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia.

ART. 13.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purchè idoneo a servizio incondizionato.

ART. 14.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

ART. 15.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al militare in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

La sospensione dall'impiego è disposta con determinazione ministeriale, nella quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

ART. 16.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino allo esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo

ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è egualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al militare la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.

ART. 17.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta disciplinare; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

ART. 18.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

ART. 19.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri sospeso dall'impiego compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in sospensione dall'impiego è computato per metà.

CAPO III.

Cessazione dal servizio permanente.

ART. 20.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato:

con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)*;
con determinazione del Comando generale dell'Arma, per gli altri casi.

ART. 21.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella annessa alla presente legge.

Il militare di truppa che cessa dal servizio permanente per età è collocato in congedo.

ART. 22.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

ART. 23.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che sia diventato permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio al militare si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 22, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

ART. 24.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

ART. 25.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o

aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda della idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio permanente il militare sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 22 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

ART. 26.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non reversibile, di lire 50.000.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65 di età.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni

65, al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

ART. 27.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie, è dispensato dal servizio permanente ed è collocato in congedo od in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato in congedo, il militare che dia scarso rendimento.

Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 22, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

ART. 28.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto 20 anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Comando generale dell'Arma ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

ART. 29.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio permanente, ed è collocato in congedo.

Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a secondo della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 22.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

ART. 30.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.

ART. 31.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

TITOLO III.

MILITARI DI TRUPPA IN FERMA
VOLONTARIA O IN RAFFERMA

ART. 32.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.

ART. 33.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dallo impiego, in quanto applicabili.

ART. 34.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta disciplinare.

ART. 35.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 34, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

ART. 36.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a)*, *b)*, *e)* e *f)* dell'articolo 34, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *c)*, *d)* e *g)* del predetto articolo 34.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

ART. 37.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

TITOLO IV.

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO

ART. 38.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

ART. 39.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo può trovarsi:

- a)* in servizio temporaneo;
- b)* in congedo illimitato.

ART. 40.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per i militari in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

ART. 41.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il militare può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il militare, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del militare sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

Il militare in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.

ART. 42.

Gli obblighi di servizio cessano per gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:

il 55° anno, se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, provvisti di pensione;

il 50° anno, se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri non provvisti di pensione.

Tali obblighi consistono:

a) in tempo di pace:

nel rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

nel rispondere alle chiamate di controllo;

b) in tempo di guerra, nel rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.

TITOLO V.

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO
ASSOLUTO

ART. 43.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto:
non hanno obblighi di servizio;
conservano però il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

TITOLO VI.

IMPIEGO CIVILE

ART. 44.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma, può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo con l'osservanza dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

ART. 45.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente nell'articolo 20, lettere *c)*, *d)* ed *e)* e nell'articolo 34, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa dell'Arma che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o che sia incorso nella perdita del grado.

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

ART. 46.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1°) perdita della cittadinanza;

2°) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

3°) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa o nella guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

4°) interdizione civile o inabilitazione civile;

5°) irreperibilità accertata;

6°) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 398 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2°) e 5°) del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale Supremo Militare, quando il militare prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il militare, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il militare ne viene dimesso.

ART. 47.

La perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai commi primo, nn. 1°), 5°) e 6°), e secondo dell'articolo 46, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2°) e 3°), e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma nn. 4°) e 7°), dell'articolo 46.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 31, la perdita del grado

per le cause indicate nel primo comma nn. 6°) e 7°) dell'articolo 46 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio permanente.

ART. 48.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1°), 4°) e 5°), dell'articolo 46, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3°), dell'articolo 46 quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla guardia di finanza o al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

3°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale Supremo Militare, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6°), dell'articolo 46, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, previo parere favorevole del Tribunale Supremo Militare, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7°), dell'articolo 46, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7°), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del militare già in servizio permanente non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio permanente.

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

Sanzioni disciplinari di stato.

ART. 49.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 17;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 34, lettera c);

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6°), dell'articolo 46.

CAPO II.

Procedimento disciplinare.

Sezione prima.

Inchiesta disciplinare.

ART. 50.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 49, è effettuato mediante inchiesta disciplinare.

L'inchiesta disciplinare comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al militare di presentare le sue discolpe.

ART. 51.

L'inchiesta disciplinare è disposta dal comandante di Corpo (dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione il giudicando risiede).

Qualora siavi corresponsabilità con militari di altre Armi dell'Esercito, l'inchiesta è disposta dal comandante di Corpo competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano.

Quando il militare sia assegnato per l'impiego ad Enti, Comandi o Reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra militari di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta disciplinare è disposta dal Ministro.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi militare ordinare direttamente un'inchiesta disciplinare.

ART. 52.

L'Autorità militare che ha disposto l'inchiesta disciplinare, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta ritenga:

che non esiste alcuna responsabilità a carico del militare, chiude l'inchiesta, dandone, se trattasi di autorità diversa dal Ministro, notizia al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

che il militare sia responsabile di mancanza punibile con sanzione disciplinare non superiore al « rimprovero solenne », infligge la punizione e chiude l'inchiesta, dandone, se trattasi di autorità diversa dal Ministro, notizia al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

che al militare sia da infliggere la sospensione disciplinare dall'impiego di cui all'articolo 17, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina;

che il militare sia passibile di perdita del grado ne ordina senz'altro il deferimento a Commissione di disciplina.

Sezione seconda.

Commissione di disciplina.

ART. 53.

È sottoposto a Commissione di disciplina il militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta disciplinare, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di militare di truppa.

ART. 54.

La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si compone di tre ufficiali dell'Arma stessa in servizio, dei quali uno ufficiale superiore e gli altri due del grado di capitano.

Per i giudizi a carico di più militari di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali, dei quali uno ufficiale superiore e gli altri quattro del grado di capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze

armate, i membri stessi sono tratti da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

Funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

ART. 55.

La Commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di Corpo dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede.

Se trattasi di più giudicandi di Armi diverse, la Commissione di disciplina è formata dal comandante di Corpo competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano.

Quando il deferimento del militare di truppa dell'Arma a Commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta disciplinare ordinata ai sensi del quarto comma dell'articolo 51, la Commissione di disciplina è formata, su designazione del Ministro, dal comandante di Corpo dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.

ART. 56.

Non possono far parte della Commissione di disciplina:

a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio allorché commise i fatti che determinarono il provvedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;

b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei militari di truppa;

c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al Gabinetto del Ministro, alle Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei segretari generali;

g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, o a procedimento disciplinare.

ART. 57.

Il militare sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

Il componente ricusato è sostituito.

ART. 58.

La Commissione di disciplina è convocata dal comandante di Corpo dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 55.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al militare deferito a Commissione di disciplina.

ART. 59.

Il militare può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 56.

L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

ART. 60.

La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al militare deferito a Commissione di disciplina. Se il militare non si presenta né fa constare di essere legittimamente impedito si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il militare non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sull'importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a di-

chiarare di aver esaminato gli atti dell'inchiesta disciplinare.

Fatto, quindi, introdurre il militare, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa della inchiesta;

chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliono che sia letto qualsiasi atto della inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria ed i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso ad esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al militare se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante di Corpo che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la Commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

« Il . . . è meritevole di conservare il grado? ».

La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.

Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 61.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

ART. 62.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Sezione terza.

Disposizioni particolari ai militari residenti all'estero.

ART. 63.

Agli effetti degli articoli 51 e 55, per i militari residenti all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il militare deferito a Commissione di disciplina che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'articolo 60.

Sezione quarta.

Disposizioni particolari per il tempo di guerra.

ART. 64.

In tempo di guerra il militare dipendente per ragioni di impiego da Comandante di Divisione autonoma o da Comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta disciplinare, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare ed a convocare la Commissione di disciplina, spettano ai Comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55 il Ministro, per la formazione della Commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 65.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la posizione di stato di militare di truppa in servizio permanente

gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio effettivo, che abbiano ultimato la terza rafferma triennale.

ART. 66.

Agli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri provenienti dal servizio effettivo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni 65, compete, a decorrere dal 1° luglio 1959, l'indennità speciale prevista dall'articolo 26.

ART. 67.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile.

ART. 68.

Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma, assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ed agli stessi sono applicabili le disposizioni previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità speciale annua per i vicebrigadieri di cui al precedente comma viene fissata nella misura di lire 55.000 lorde.

Tale indennità compete agli interessati a decorrere dal 1° luglio 1959 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 32 e 84 della

citata legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ART. 70.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

ART. 71.

L'onere di lire 726.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà iscritto, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, nel capitolo corrispondente al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59.

TABELLA DEI LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI VICEBRIGADIERI, APPUNTATI, CARABINIERI SCELTI E CARABINIERI.

GRADI	ETÀ
Vicebrigadieri	53
Appuntati	52
Carabinieri scelti e carabinieri	48